

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NELLA MODALITA'
DELL'ACCREDITAMENTO NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE 2.2 BASSO ISONTINO**

Articolo 1- Finalità e obiettivi

Il presente regolamento si pone quale finalità quella di realizzare un sistema omogeneo su base territoriale di accesso al servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell'accreditamento gestito dal Comune di Monfalcone ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino nonché nella definizione delle modalità di concorso economico al costo del servizio da parte dei cittadini che ne usufruiscono.

Il servizio di assistenza domiciliare viene individuato come uno dei servizi che ricadono nella fattispecie definita all'art. 4 del Regolamento Generale in materia di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente in quanto è collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche dei richiedenti il servizio stesso.

Esso costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e adulto in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie ed economiche, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita.

Il servizio, erogato attraverso la modalità dell'accreditamento, favorisce l'autonomia e la capacità di autodeterminazione dell'utente e dei suoi familiari, nella scelta del soggetto che svolge il servizio di assistenza.

La finalità specifica del servizio di assistenza domiciliare è quella di favorire la permanenza a domicilio di persone in situazione di non autosufficienza/autonomia o parziale autosufficienza/autonomia, integrando le risorse personali familiari e del territorio.

Il servizio di assistenza domiciliare contribuisce, attraverso una pluralità di prestazioni di cura, a perseguire i seguenti obiettivi:

- la promozione dell'autonomia individuale in particolare riferita ai bisogni personali e domiciliari;
- la prevenzione dell'isolamento sociale e degli stati di emarginazione anche attraverso la cura delle relazioni sociali e affettive;
- la tutela delle condizioni fisiche attraverso un'attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative;
- il sostegno dei care giver;
- il contrasto all'istituzionalizzazione.

In presenza di risorse vincolate a specifici progetti per la domiciliarità potranno essere rilasciati titoli d'acquisto gratuiti nelle modalità e termini previsti dalle singole progettualità.

Articolo 2- Competenza Territoriale

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 2.2 del Basso Isontino.

Articolo 3 - Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nei Comuni appartenenti a territorio del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino

identificabili in persone in situazione di non autosufficienza/autonomia o parziale autosufficienza/autonomia correlata ad uno stato di disagio a causa di condizioni sociale, sanitarie, economiche.

Possono accedere al servizio di assistenza domiciliare tutte le persone che hanno condiviso un progetto individualizzato con il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito distrettuale Basso Isontino o di altro servizio specialistico del territorio che ne ha la presa in carico.

Gli utenti domiciliati nel territorio dell'Ambito Distrettuale, ma non residenti, possono accedere al servizio di assistenza domiciliare nel caso di interventi urgenti e indifferibili che abbiano carattere di temporaneità, su proposta motivata dal servizio sociale professionale, salvo la possibilità di rivalersi sul Comune di residenza, come previsto dalla normativa vigente.

In carenza di risorse possono essere definite priorità d'accesso in relazione ai seguenti indicatori di gravità:

- livello di non autosufficienza/autonomia;
- reddito, tenuto conto anche dei redditi non imponibili e/o interventi/contributi finalizzati al sostegno della domiciliarità;
- capacità della rete familiare di far fronte ai bisogni espressi.

Articolo 4 - Prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale finalizzate a permettere la permanenza nel normale ambiente di vita delle persone e ad evitare il ricorso all'istituzionalizzazione dei cittadini in condizione di totale o parziale non autonomia e/o non autosufficienza.

Le prestazioni riguardanti il servizio di assistenza domiciliare possono essere relative alle seguenti tipologie:

a. assistenza diretta alla persona:

- cura della persona e bagno
- alzata e rimessa a letto
- mobilizzazione
- controlli
- pasto a domicilio

b. cura ed igiene della casa, accompagnamenti e commissioni:

- cura della casa
- accompagnamenti e commissioni;

Il servizio di assistenza domiciliare svolge una funzione di monitoraggio della persona nel suo ambiente di vita garantendo fino a tre accessi nell'arco della giornata, esclusa la notte.

Salvo deroghe temporanee per situazioni di particolare gravità e rischio di istituzionalizzazione, il monte ore massimo erogabile per singolo utente viene fissato in

tre ore giornaliere non continuative, ovvero 21 settimanali. Ogni intervento, quale combinazione di diverse prestazioni, può avere una durata massima di due ore.

Articolo 5- Carattere delle prestazioni

Le prestazioni del servizio devono essere caratterizzate dal principio di complementarità e sussidiarietà. Devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il servizio deve, infatti, integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, nell'ottica di promuovere l'autonomia dei soggetti e delle loro reti familiari senza sostituirsi ad esse.

Il servizio ricerca e favorisce la collaborazione con le reti di aiuto formali ed informali in un'ottica di sviluppo di comunità, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee ai bisogni dell'utente.

Articolo 6- Procedure per l'accesso e per l'emissione del titolo d'acquisto

L'accesso al servizio di assistenza domiciliare avviene tramite istanza cui segue la valutazione da parte del servizio sociale professionale che, in accordo con l'interessato o la sua rete di riferimento, predispone il progetto personale individualizzato (PAI).

L'accesso al servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell'emissione del titolo d'acquisto viene così regolato:

1.- Il cittadino o familiare che ritiene di avvalersi del servizio domiciliare presenta istanza al Servizio Sociale dei Comuni, presso la sede del Comune di residenza dell'utente, corredata dalla documentazione reddituale in corso di validità di cui al successivo comma 2. Tale documentazione è necessaria per il calcolo della compartecipazione al costo del servizio e per l'emissione del titolo d'acquisto a carico del Servizio Sociale dei Comuni.

2. la documentazione reddituale comprensiva del modello ISEE, in corso di validità, e della dichiarazione di titolarità di redditi aggiuntivi non imponibili Irpef non contemplati nel modello ISEE stesso, è parte integrante dell'istanza.

I requisiti e la documentazione reddituale necessaria per l'accesso al servizio devono essere rinnovati e ripresentati alla loro scadenza o qualora intervengano modifiche della composizione del nucleo familiare o della condizione economica.

3. la documentazione di cui al precedente punto 2, è indispensabile all'attivazione del servizio salvo casi particolari, proposti dal Servizio Sociale Professionale e valutati dall'Ufficio di direzione e programmazione dell'Ambito distrettuale 2.2. Basso Isontino, in cui vi siano ragioni di urgenza e di tutela di soggetti particolarmente fragili che non trovino risposte alternative nella rete di servizi e per i quali viene erogato un Buono Servizio gratuito a totale carico dell'Ente. Tale buono ha carattere temporaneo di durata di 30 giorni per un massimo di 30 ore e segue le medesime regole individuate all'art. 4.

4. Il Servizio Sociale professionale valuta complessivamente la situazione ed elabora il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con l'utente e/o i suoi familiari.

5. Il Servizio Sociale professionale predispone la proposta di attivazione del servizio corredata da tutti gli allegati necessari (domanda, documentazione reddituale come da regolamento, PAI, scheda progetto) e la trasmette all'Ufficio di Direzione del Servizio Sociale dei Comuni.

6. L'Ufficio di Direzione del Servizio Sociale dei Comuni compatibilmente con le risorse disponibili, approva la proposta d'accesso al servizio e ne autorizza l'avvio. Fissa la compartecipazione dell'utenza e rilascia l'eventuale titolo d'acquisto in favore del cittadino/utente per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare dal soggetto accreditato da lui prescelto.

Articolo 7 - Costo del servizio

Annualmente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del "Regolamento applicativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) approvato dall'ente gestore del Servizio Sociale dei comuni " di cui alla deliberazione consiliare n. 3/15 dd. 6/3/2003 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione consiliare n 33 dd 23.05.2013 la giunta comunale *su proposta dell'Assemblea dei Sindaci* approva la tariffa del servizio identificandone la soglia massima di ISEE, la graduazione tariffaria intermedia, le fasce di ISEE correlate e la soglia minima di ISEE al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione ovvero l'esenzione totale.

Articolo 8 - Titolo d'acquisto

Il "titolo di acquisto" è lo strumento attraverso il quale il Servizio Sociale dei Comuni, riconosce la necessità di intervento assistenziale personalizzato e si impegna con il cittadino-utente autorizzato, a sostenere una parte dell'onere finanziario per l'effettiva fruizione dell'intervento stesso.

In termini economici il "titolo" è valido per l'acquisto di interventi socio-assistenziali e può essere utilizzato solo presso i fornitori inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati a svolgere il servizio di assistenza domiciliare nel territorio del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale 2.2 Basso Isontino.

Il "titolo di acquisto" indica:

- a) i dati anagrafici della persona, codice fiscale e le generalità del familiare di riferimento;
- b) il monte ore mensile e/o settimanale autorizzato ed eventualmente il numero di operatori;
- c) il fornitore prescelto;
- d) l'impegno da parte del Servizio Sociale dei Comuni ad assumersi l'onere della copertura della differenza tra il prezzo per ogni singolo intervento e la quota a carico dell'utente (valore orario e complessivo per il periodo di durata temporale);
- e) la decorrenza ed il termine dell'autorizzazione.